



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 11/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2013, n. 2173

Istituzione della figura di “Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia - Energy Manager” ex art. 19 L. n. 10/91 e rimodulazione competenze.

Assente l’Assessore al Personale, Sig. Leo Caroli, l’Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Provveditorato-Economato, riferisce quanto segue.

Premesso che

- all’art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” si prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP,
- al comma 15 dell’Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” si richiede che negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia attesti la rispondenza della relazione prevista all’articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 101 ai criteri stabiliti all’articolo 26 comma 7 della medesima Legge²;
- all’art. 1 del d.lgs. 19.8.2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” si prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l’accesso e la diffusione al pubblico dell’informazione ambientale.
- Agli artt. 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.25 del 24 settembre 2012 (“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”), è previsto che in fase di ristrutturazione o nuova costruzione sia predisposta l’integrazione di impianti ad energia da fonte rinnovabile negli edifici anche ad uso pubblico e che siano promosse sia la mobilità sostenibile che lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile negli edifici. In particolare (art. 12, comma 2) gli Enti pubblici concorrono alla diffusione della produzione delle FER sfruttando anche le potenzialità offerte dagli spazi presenti negli edifici di proprietà.

Considerato:

- che da una valutazione preliminare è risultato che la Regione Puglia attraverso il complesso del suo patrimonio immobiliare, dei mezzi e dei servizi forniti agli uffici supera il predetto limite di 1.000 TEP³;

¹ “Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse

corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge”.

2 Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica

3 infatti il solo consumo dovuto alla bolletta elettrica ed al consumo di gas/gasolio per il funzionamento degli uffici regionali ammonta a circa 2.250 TEP, a cui bisogna aggiungere i consumi per l'uso di autoveicoli di servizio e di mezzi privati, quando utilizzati per missioni aziendali. Il calcolo del consumo di tep effettuato in accordo al metodo indicato dalla circolare n. 219/F del MICA del 2 marzo 1992, è riportato nella seguente tabella:

Tipologia prodotto	combustibile/energia elettrica	Consumi annui	Fattore di conversione	TEP
GAS	13.000 mc	0,82	10,66	
Energia elettrica	8.800 MWh	0,25	2.200	
Benzina/gasolio	45.546	10,734 x	1,2	40
Totale				2.250,66

- che la mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte dei soggetti obbligati comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 5.189 e 51.894 Euro, oltre l'impossibilità di aderire i finanziamenti per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico;

- che, comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consente:

- l'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
- la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'autorità centrali
- l'ottimizzazione dell'uso dell'energia da parte dell'ente, con riduzione sia dei costi che l'impatto ambientale;

- che la corretta collocazione del Responsabile deve essere identificata con la struttura che detiene le conoscenze e gli strumenti sulla gestione dell'energia, come sottolinea la citata circolare n. 219/F del MICA del 2 marzo 19924 Nella stessa circolare si rimarca inoltre che il Responsabile debba essere un professionista, preferibilmente con laurea in ingegneria ad indirizzo energetico ed esperienza specifica pluriennale nel settore dell'energia.

Ritenuto pertanto che anche la Regione Puglia debba procedere alla designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

4 Punti 13 - 17: “Nel responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza”; ed ancora: “Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che

abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall'altro detenga un'approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell'energia".

Tenuto conto che

- all'interno della struttura organizzativa della Regione Puglia, esiste il Servizio Provveditorato Economato competente sia per la gestione degli impianti a servizio delle sedi regionali che per la gestione dei contratti inerenti, sia per tutti i consumi di energia che per la gestione dei mezzi di trasporto utilizzati dalla Regione;
- che incardinata in tale Servizio esiste una Struttura di progetto denominata "Eco-risparmio energetico, impianti e reti", responsabile, tra l'altro, della corretta gestione dell'energia e dei consumi (si veda l'atto di istituzione della Struttura a.d. 484 del 5 giugno 2013 a firma della Dirigente del Servizio Personale ed organizzazione);
- l'energy manager è una figura che fa parte dell'organico della organizzazione che ha l'obbligo di nomina e che deve essere retta da un soggetto dotato delle varie competenze richieste per lo svolgimento del ruolo e di un inquadramento lavorativo tale da consentire di interfacciarsi in modo adeguato con gli organi decisionali al fine di promuovere interventi inerenti all'efficienza energetica;

Considerato ancora che,

- la figura del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia dovrà essere inserita nella struttura di progetto "Eco-risparmio energetico, impianti e reti";
- che per l'attribuzione dell'incarico sarà necessario espletare una selezione interna fra i dipendenti della Regione Puglia finalizzata all'individuazione della professionalità più adeguata sulla base dei seguenti requisiti:
 - essere dipendente della Regione Puglia;
 - essere di categoria "D" e titolare di posizione organizzativa o Alta Professionalità;
 - possedere una laurea in ingegneria ad indirizzo energetico (ingegneria meccanica/elettrica o equipollenti);
 - essere iscritto all'albo professionale;
 - possedere esperienza almeno quinquennale nel campo della progettazione e realizzazione di impianti per la produzione dell'energia;
 - partecipazione ad almeno un corso di formazione "Energy Manager" riconosciuto da organismi nazionali operanti nel settore dell'uso razionale dell'energia;
 - comprovate esperienze professionali nella gestione dell'energia nell'ambito della Pubblica Amministrazione o in ambito di Imprese e/o Enti privati con finalità di lucro.
- La nomina a Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia non comporterà alcun compenso per il dipendente;

Ritenuto opportuno, altresì:

- unificare nel Servizio Provveditorato-Economato le competenze relative all'uso dell'energia sia sotto il profilo amministrativo, finanziario, contrattuale che sotto quello della razionalizzazione dell'uso dell'energia in sede di elaborazione ed attuazione delle politiche di energy management per il funzionamento e per il complesso di impianti e mezzi a servizio degli uffici regionali, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili a fini di risparmio energetico con l'utilizzo di combustibili alternativi a quelli di origine fossile e l'utilizzo di strumenti di razionalizzazione della spesa;
- delegare il medesimo Servizio alla redazione del "Piano per l'uso razionale dell'energia negli impianti e mezzi a servizio della Regione Puglia" ai fini del contenimento di costi ed emissioni nocive degli impianti, coerente con le politiche e le normative nazionali e regionali nonché al rilascio di parere vincolante sugli interventi eventualmente proposti o eseguiti da altre strutture regionali ma aventi ricadute in materia di

uso dell'energia da parte dell'Ente Regione;

Preso atto che al fine di ottemperare all'obbligo imposto nel citato art.19 della legge 10/91 è necessario comunicare al Ministero dell'industria il nominativo del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

Visti i richiamati atti deliberativi;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia e sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Provveditorato-Economato, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propri i contenuti della relazione dell'Assessore proponente;
2. di delegare la Dirigente del Servizio Provveditorato Economato alla nomina, come previsto nelle disposizioni di cui all'Art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n.10, del Responsabile per la conservazione ed uso razionale dell'energia della Regione Puglia nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti come descritti in parte motiva;
3. di prendere atto che i compiti principali di tale figura professionale sono esplicitamente riportati nell'Art.19 della legge 10/91, nella successiva Circolare del Ministero dell'industria n°219/F del 2.3.1992 e nel d.lgs. 19.8.2005 n. 192, tra cui si evidenziano:
 - a. L'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
 - b. La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
 - c. L'attestazione di verifica sull'applicazione della Legge 10/91 prevista dal comma 15 dell'Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n. 192 e dal comma 25 dell'art.4 del DPR 59/2009;
 - d. La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'autorità Centrali e da altri soggetti, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".
4. di delegare il Servizio Provveditorato-Economato all'espletamento delle seguenti funzioni, oltre quelle già previste dai precedenti provvedimenti regionali:
 - elaborazione ed attuazione delle politiche di energy management per il funzionamento e per il complesso di impianti e mezzi a servizio degli uffici regionali;
 - adempimenti relativi all'uso dell'energia sia sotto il profilo amministrativo, finanziario, contrattuale che

sotto quello della razionalizzazione dell'uso dell'energia, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili a fini di risparmio energetico con l'utilizzo di combustibili alternativi a quelli di origine fossile e l'utilizzo di strumenti di razionalizzazione della spesa;

5. Di incaricare il Servizio Provveditorato-Economato, di redigere il "Piano per la promozione e l'uso razionale dell'energia ai fini del contenimento di costi ed emissioni nocive degli impianti e dei mezzi a servizio degli uffici della Regione Puglia", coerente con le politiche e le normative nazionali e regionali nonché di rilasciare il parere vincolante sugli interventi eventualmente proposti o eseguiti da altre strutture regionali ma aventi ricadute in materia di uso dell'energia da parte dell'Ente Regione;

6. Di incaricare il Servizio Provveditorato Economato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di comunicare, dopo la nomina, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, tramite la FIRE, il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per la Regione Puglia;

7. Di disporre la notifica del presente provvedimento alla Dirigente del Servizio Provveditorato;

8. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto e sul sito internet della Regione Puglia accessibile dal sito www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
